
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 24 "Interventi assistiti con gli animali"
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 25 Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d.ecotassa)
REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 10 "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie"
REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 11 L.R. 2.11.2011 n. 29 " Semplificazione e qualità della normazione ". Artt. 6 e 10 . Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)
REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n.12 L.R. 2.11.2011 n. 29 " Semplificazione e qualità della normazione " Artt. 8 e 10. Regolamento di attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR)

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 24 "Interventi assistiti con gli animali".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità

- 1. La Regione Puglia recepisce l'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di seguito indicati come "Accordo" e "Linee guida".
- 2. La Regione Puglia recepisce, altresì, la nota esplicativa trasmessa dal Ministero della salute a tutte le regioni e province autonome in data 25 maggio 2016 con protocollo 0012894 e relativa alle indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del capitolo 9.4 delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, di cui al comma 1.
- 3. Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).
- 4. La Regione Puglia, altresì, con la presente legge, intende promuovere la diffusione degli "IAA" nel rispetto dell'Accordo di cui al comma 1 e, nell'ambito delle TAA, disciplinare l'applicazione dell'ippoterapia e della pet therapy con i cani, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.

Art. 2 Definizioni e campo di applicazione

- 1. Per Terapia Assistita con gli Animali (TAA) si intende: intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.
- 2. Per Educazione Assistita con gli Animali (EAA) si intende: intervento di tipo educativo che ha il fine di

promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto.

- 3. Per Attività Assistita con gli Animali (AAA) si intende: intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
- 4. Per Linee guida nazionali si intendono quelle recepite con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1.
- 5. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportivo-agonistiche con animali.

Art. 3 Animali impiegati negli IAA

- 1. In conformità con quanto stabilito dalle Linee guida nel territorio della Regione Puglia possono essere impiegati negli IAA gli animali appartenenti a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo e, in particolare: cane e cavallo, asino, gatto e coniglio.
- 2. L'impiego di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 8, sentiti il Centro di referenza nazionale per gli IAA e il Ministero della salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.
- 3. Prima di essere ammessi all'impiego negli IAA gli animali di cui ai commi 1 e 2 devono essere appositamente preparati e sottoposti a valutazione sia sanitaria che comportamentale in conformità con quanto previsto dalle Linee guida. L'idoneità sanitaria e comportamentale del singolo animale impiegato deve essere costantemente monitorata, in conformità a quanto indicato dalle Linee guida. Il responsabile dell'animale e il medico veterinario dell'équipe forniscono, su richiesta delle autorità competenti, la documentazione attestante la preparazione e le valutazioni di idoneità effettuate.
- 4. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti anagrafiche nazionali.
- 5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli animali devono altresì rispondere ai criteri riportati nelle Linee guida.

Art. 4 Valenza terapeutica

1. La terapia per mezzo degli animali è riconosciuta dalla Regione Puglia come attività, con finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di integrazione sociale volta al benessere e alla qualità di vita e delle persone ed è disciplinata dalla presente legge.

- 2. Scopo della terapia assistita con gli animali è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento degli animali indicati all'articolo 3, a favore di utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, necessari a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo.
- 3. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non.
- 4. La terapia assistita con gli animali espleta una:
 - a) funzione preventiva: prevenire i disturbi della iperattività e di aggressività; prevenire difficoltà relazionali e di socializzazione; ridurre i comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale; favorire la gestione di stati disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; favorire l'integrazione sociale; migliorare la socializzazione; rinforzare e favorire l'autostima di un maggiore autocontrollo al fine di ridurre comportamenti a rischio, ansie e paure; migliorare l'abilità fisica; migliorare il benessere e la qualità della vita;
 - b) funzione riabilitativa: disturbi dello spettro autistico; ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi relazionali dell'infanzia; disturbi del comportamento e dell'equilibrio; patologie
 neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni
 midollari conseguenti a traumi alla spina bifida; patologie psichiatriche dell'adulto; terapia equestre
 individuale e di gruppo nei dipartimenti di salute mentale e nei Centri di Riabilitazione, al fine di stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e
 fermezza di carattere e funzioni motorie come il controllo posturale;
 - c) funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri; favorire l'integrazione sociale nelle persone con disabilità, nelle persone appartenenti a fasce deboli della popolazione o che vivono in una condizione di marginalità sociale;
 - d) funzione educativa: migliorare la capacità di stare in gruppo, di rispettare regole, ruoli e relazioni; promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e di progettualità individuale; migliorare le capacità di adattamento dei singoli all'interno dei gruppi.
- 5. Nella equipe multidisciplinare per gli IAA di cui all'articolo 5 per l'espletamento dell'ippoterapia deve essere presente un ippoterapista individuato nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area della riabilitazione fisica, socio-sanitaria e psicopedagogica. Trattandosi di interventi prevalentemente diretti a persone con disabilità fisica e psichica, si propongono interventi coordinati, come previsto dalle Linee guida, da un ipnoterapista che sia una figura professionale esperta in trattamento di patologie e disabilità psichiche e/o psicomotorie e nel trattamento di disabilità fisiche.

Art. 5 Equipe multidisciplinare per gli IAA

1. Nei progetti di IAA è garantita la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle Linee guida nazionali. Nei progetti di ippoterapia è garantita la presenza di un ippoterapista ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

Art. 6 Formazione

1. La Regione Puglia, avvalendosi del competente Assessorato formazione e lavoro, prevede disposizioni

specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali.

- 2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di referenza nazionale per gli IAA, dall'Istituto superiore di sanità, dalle regioni e dagli enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
- 3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti.

Art. 7 Strutture

- 1. Gli IAA possono essere erogati presso centri specializzati e strutture, pubbliche o private che, oltre a essere in regola con tutte le norme amministrative, edilizie, sanitarie, vigenti, rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impegnata, individuati, sulla base delle Linee guida nazionali, dal regolamento di Giunta regionale di cui all'articolo 10.
- 2. Il regolamento, in particolare, reca disposizioni specifiche atte a garantire che:
 - a) i centri specializzati e le strutture che erogano TAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida nazionali;
 - b) le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute siano registrati presso l'azienda sanitaria territorialmente competente;
 - c) l'elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al centro di referenza nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito;
 - d) chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera c);
 - e) i centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

Art. 8 Commissione regionale

- 1. La Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente per la tutela della salute, una Commissione per gli IAA con funzioni consultive.
- 2. La Commissione è composta da:
 - a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento;
 - b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di formazione e lavoro;
 - c) un medico specialista con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
 - d) uno psicologo psicoterapeuta, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;

- e) un medico veterinario zooiatra, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
- f) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
- g) un professionista della riabilitazione con percorso formativo in IAA, ovvero, con esperienza almeno annuale, nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- h) un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- i) un tecnico di riabilitazione equestre con percorso formativo in IAA, ovvero con esperienza almeno annuale nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- j) un tecnico addestratore cinofilo con esperienza in IAA.
- 3. I professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) sono designati dai rispettivi ordini professionali su richiesta dell'Assessorato regionale per la tutela della salute. In difetto di designazione i professionisti saranno indicati dallo stesso assessorato regionale richiedente.
- 4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
- 5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina e di funzionamento, nonché la durata in carica dei componenti della Commissione.

Art. 9 *Progetti*

- 1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, può emanare un bando per il finanziamento di progetti di TAA, AAA e EAA, a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Giunta regionale in conformità alle Linee guida nazionali.
- 2. In conformità con quanto previsto dall'Accordo e dalle Linee guida nel territorio della Regione Puglia i progetti di IAA devono essere curati, elaborati e condotti da una équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori che rispondono ai requisiti stabiliti dalle Linee guida.
- 3. Entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale i progetti di cui al comma 1 saranno finanziati sulla base della graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 Norme di attuazione

- 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento che in conformità alle Linee guida nazionali individua in particolare:
 - a) i requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA;
 - b) i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA;
 - c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA;
 - d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i criteri e le modalità di formazione ed

educazione degli stessi;

- e) individuazione delle disposizioni attuative concernenti:
 - 1) l'elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per la formazione;
 - 2) l'elenco dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;
 - 3) l'elenco delle figure professionali e degli operatori;
 - 4) le indicazioni più dettagliate in merito all'addestramento e al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e dei cavalli nella riabilitazione equestre, qualora necessario.

Art. 11 Oneri finanziari

- 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.
- 2. La Regione si riserva di impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dalla presente legge.

Art. 12 Norme transitorie e finali

- 1. Le strutture che già operano nell'ambito degli IAA alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti previsti, in conformità alle Linee guida nazionali, dal regolamento di cui all'articolo 10, entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione.
- 2. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro ventiquattro mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, in conformità alle Linee guida nazionali.
- 3. La legge regionale 21 maggio 2008, n. 11 "Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali" è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 Ottobre 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 25

Destinazione straordinaria in favore dei comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d.ecotassa).

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Destinazione straordinaria e temporanea del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

- 1. Fino alla completa attuazione della riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016, il 50 per cento del gettito annuale derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti è destinato a finanziare i comuni che nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2016 e per sopravvenute carenze impiantistiche stiano sostenendo maggiori oneri per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani per le seguenti cause non necessariamente concomitanti:
 - a) aggravio dei costi di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della frazione organica del rifiuto solido urbano, ovvero rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati avviati a trattamento, recupero e smaltimento;
 - b) ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.
- 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti accerta la spesa presunta dei maggiori costi sostenuti dai singoli comuni nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2016, per le cause previste dalle lettere a) o b), e trasmette entro il 30 novembre 2016 una relazione alla competente Sezione dell'amministrazione regionale.
- 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, ciascun comune interessato trasmette entro iltermine del 10 dicembre 2016 alla competente Sezione dell'amministrazione regionale una proposta di utilizzo della somma assegnanda, con valore economico proporzionato ma non eccedente la spesa presunta dei maggiori costi, così come rilevata dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, contenente le modalità, i criteri di utilizzazione delle risorse e il relativo crono programma; la proposta di utilizzo della risorsa deve necessariamente contenere interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti e la riduzione dei rifiuti residuali e degli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento, con esclusione di attività informative e comunicative.
- 4. La Sezione dell'amministrazione regionale incaricata procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della proposta, accerta la pertinenza e l'ammissibilità della spesa e formula la proposta di ripartizione proporzionata delle risorse tra i singoli comuni entro il 15 gennaio 2017.
- 5. Con deliberazione della Giunta regionale è attuata la destinazione del finanziamento ai singoli comuni; l'erogazione del contributo è disposta a cura della Sezione dell'amministrazione regionale incaricata.

Art. 2 Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 1 si provvede con le risorse stanziate sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95, articolo 3, comma 27) del bilancio autonomo, collegato al capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, articolo 3, commi da 24 a 38, legge 549/95).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 Ottobre 2016

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 10

"Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1469 del 28/09/2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

- Oggetto del presente regolamento è la disciplina, delle vendite straordinarie, definite dall'articolo 8 della L.R. 16 aprile 2015, n° 24 "Codice del Commercio", d'ora in avanti, per brevità, citata nel testo come "legge",
- 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità, i periodi di svolgimento e la pubblicità delle vendite straordinarie.

Art. 2 Disposizioni comuni per vendite straordinarie

- 1. Nelle vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
- 2. È fatto obbligo all'esercente di esporre nell'area di vendita i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, quando previste, la durata e l'oggetto della vendita.
- 3. Per tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all'esercente di esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.
- 4. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
- 5. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della

varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

- 6. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
- 7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione al SUAP, quando prevista, e la durata dell'iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare, quando dovuto, la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
- 8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte.
- 9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
- 10. Nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie.
- 11. Gli organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti di vendita, per verificare l'osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento.
- 12. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 61 della legge.
- 13. Le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sulla base della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge.

Art. 3 (Vendite di liquidazione)

- 1. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima della data in cui deve avere inizio.
- 2. La comunicazione deve contenere:
 - a. in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, la relativa modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge;
 - b. in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - c. in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della relativa SCIA di trasferimento, ovvero dell'autorizzazione nei casi in cui è prevista, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
 - d. in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;

- e. per di tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
- 3. Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.
- 4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui all'articolo 4, durante i periodi dei saldi.
- 5. I limiti temporali previsti al comma 4 non si applicano per le vendite di liquidazione a seguito di cessazione e chiusura dell'attività.
- 6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
- 7. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari" o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 4 (Vendite di fine stagione o saldi)

- 1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
 - a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
 - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
 - c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
 - d) gli articoli sportivi.
- 2. La Giunta Regionale può, su richiesta delle Associazioni di categoria, mediante la consultazione prevista dall'art. 3, comma 2 della legge, estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1.
- 3. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando:
 - a) i prodotti oggetto della vendita;
 - b) la sede dell'esercizio;
 - c) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
- 4. Le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.
- 5. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il

periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato.

6. La Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge.

Art. 5 (Vendite promozionali)

- Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere soltanto alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.
- 2. La durata massima della vendita promozionale non può superare i trenta giorni e non può, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.
- 3. Le vendite promozionali non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l'inizio dei saldi.
- 4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico:
 - a) la data di inizio e la durata della vendita;
 - b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.
- 5. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere separati da tutti gli altri e inequivocabilmente individuabili.

Art. 6 (Vendite in negozi temporanei)

- 1. L'operatore che intende effettuare una vendita in forma di negozio temporaneo deve presentare al SUAP la relativa SCIA.
- 2. La SCIA deve contenere:
 - la data di inizio e la durata della vendita, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni;
 - i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.
- 3. Alla conclusione del periodo temporaneo l'esercizio deve essere immediatamente chiuso.

Art. 7 (Outlet)

1. Si intende vendita in outlet la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese

commerciali, di prodotti che siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita o che presentino difetti di produzione. Tali condizioni devono essere dimostrabili da idonea documentazione.

- La vendita outlet non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3. Il cartellino aggiuntivo della merce che viene venduta in *outlet* deve indicare:
 - a) la data di produzione che non può essere inferiore a dodici mesi;
 - b) l'indicazione se trattasi di merce difettata;
 - c) l'indicazione del prezzo all'origine e il prezzo finale scontato.
- 4. Le merci in vendita *outlet* non possono essere oggetto di altre tipologie di vendite straordinarie.

Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

- Fino alla approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it. e le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- Qualora la denominazione dell'attività di vendita contenga le parole "negozio temporaneo", o similari, o outlet, nell'esercizio deve essere esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e 7.
- 3. La disposizione del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.
- 4. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 12/2009 e n. 2/2007.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 Ottobre 2016

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 11

L.R. 2.11.2011 n. 29 " Semplificazione e qualità della normazione ". Artt. 6 e 10 . Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (oggetto e ambito di applicazione)

 Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), individua i criteri generali e le procedure per l'effettuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR), nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall'AIR.

Art. 2 (criteri e casi di esclusione dall'AIR)

- 1. Sono escluse dall'AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.
- 2. La rilevanza dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).
- 3. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:
 - a) Statuto regionale;
 - b) materia elettorale;
 - c) approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
 - d) mero recepimento di norme europee.

Art. 3 (relazione AIR)

- 1. La relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all'allegato "1" e redatta, ai sensi dell'art.6 della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, contiene i seguenti elementi:
- a) contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell'intervento;
- b) obiettivi generali e specifici dell'intervento e relativi indicatori, anche temporalmente articolati;

- c) opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;
- d) criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- e) risultati della valutazione, con riferimento anche all'impatto sulla concorrenza e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;
- f) principali fonti informative utilizzate;
- g) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e risultanze ai fini dell'analisi;
- h) test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie imprese;
- i) criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla scelta finale.
- 2. La relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta per la presa d'atto. Successivamente alla presa d'atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato trasmesso al Consiglio regionale.
- 3. La relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri regionali.

Art. 4 (consultazioni)

1. Le consultazioni, nel processo di analisi d'impatto, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI, e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

Art. 5 (procedure di esclusione dall'AIR)

- 1. La Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all'art. 2, su proposta motivata dell'Assessore proponente, in sede di presa d'atto dello schema di disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.
- 2. Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le proposte di legge degli altri soggetti titolari del potere di iniziativa, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.
- 3. La relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica valutazione dell'impatto del provvedimento sulle MPMI.

Art. 6 (gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR)

- 1. L'AIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.
- 2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

- a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro e dello svolgimento dell'istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2011;
- b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta regionale per le iniziative normative del Governo regionale;
- c) due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative del Consiglio regionale;
- d) un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni eventualmente coinvolte in relazione all'oggetto dell'atto;
- e) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
- f) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).
- 3. La composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.
- 4. Nell'ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.
- 5. Per le iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del gruppo di lavoro.
- 6. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'art. 4 che precede ed elabora un rapporto sull'attività svolta quale base per la redazione della relazione AIR.
- 7. Le attività istruttorie connesse all'attività del gruppo di lavoro fanno capo alla Sezione di appartenenza del coordinatore.

Art. 7 (relazione sullo stato di applicazione dell'AIR)

- 1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione dell'AIR:
- a) numero delle analisi effettuate;
- b) criteri e tipologie di esclusione applicate;
- c) rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.





ALLEGATO 1 - MODELLO DI RELAZIONE AIR

INDICE DELLA RELAZIONE AIR

- 1. INFORMAZIONI GENERALI
- 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO
- 3. AMBITO DELL'INTERVENTO
- 4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
- 5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO
- 6. OPZIONI ALTERNATIVE
- 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
- 8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
- 9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
- 10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI
- ALLEGATI

CONTENUTI DELLA RELAZIONE AIR

1. INFORMAZIONI GENERALI

Origine della proposta normativa:

•	•		
DIPARTIMENTO/SEZIONE/SERVIZIO	O/ COMPETENTE:		
			-
		,	,





PROPOSTA REGOLATIVA (DESCRIZIONE):			
			,
TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE:			
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO			
	*		
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:			

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc. alla base dell'iniziativa normativa.

Si descrivono inoltre i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che l'intervento può contribuire a ridurre o eliminare.

3. AMBITO DELL'INTERVENTO

Questa sezione illustra sinteticamente l'ambito di intervento dell'iniziativa normativa sottoposta ad AIR, che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i destinatari diretti e indiretti dell'intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate presso i destinatari sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti socio-economici attesi dell'intervento normativo, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati.

5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

In questa sezione vanno riportati gli esiti dell'analisi e della ricostruzione dell'opzione zero (di "non intervento"), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di riferimento.





6. OPZIONI ALTERNATIVE

In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione regolatoria alternativa all'opzione zero.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti:

VALUTAZIONE SINTETICA

Questa parte, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione include anche un test relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese (c.d. "test PMI"). Contiene inoltre la valutazione dell'impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Infine, nel caso di recepimento di normativa europea, contiene la verifica sulla non introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte diverse devono essere descritte e motivate.

VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE)

Questa parte contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti, qualificandoli e quantificandoli rispetto all'opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi effetti.

8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

In seguito alla valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le motivazioni che conducono alla scelta dell'opzione preferita.

9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate e le informazioni acquisite, per tipologie di dati.

10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione dell'AIR, sulla base di un piano appositamente predisposto dal





gruppo di lavoro (piano di consultazione). Tali informazioni afferiscono in particolare a: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche impiegate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La relazione AIR può includere allegati. Di seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.

Approfondimenti sulle valutazioni

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n.12

L.R. 2.11.2011 n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione "Artt. 8 e 10. Regolamento di attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), disciplina i criteri per l'individuazione dei casi in cui va effettuata la Verifica dell' Impatto della Regolamentazione (di seguito VIR) sugli atti normativi regionali, nonché i criteri generali e le procedure per la sua effettuazione.

Art. 2 (individuazione dei casi di effettuazione della VIR)

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza biennale, il programma di effettuazione della VIR, con riferimento agli atti normativi per i quali è stata svolta l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e per i quali siano decorsi almeno due anni e non siano stati superati i cinque anni dall'entrata in vigore, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione.

Art. 3 (organizzazione)

- 1. La VIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della G.R. competente per la materia oggetto dell'atto normativo e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.
- 2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:
- a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro, appartenente alla Sezione di cui al precedente comma 1;
- b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- c) un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale;

- d) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
- e) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).
- 3. Nell'ipotesi di atti normativi della cui attuazione sono competenti più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

Art. 4 (relazione VIR)

- 1. La relazione VIR, formulata secondo il modello di cui all'allegato "1", è redatta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 novembre 2011, n, 29, dalla Sezione competente, sulla base del documento prodotto dal gruppo di lavoro di cui all'art. 3 a conclusione dell'attività svolta.
- 2. La relazione VIR contiene i seguenti elementi:
- a) contesto normativo e socio-economico attuale;
- b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'atto normativo, così come individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;
- c) stima dei costi e degli effetti, prodotti sui cittadini, sulle imprese con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;
- d) livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto normativo e contenzioso eventualmente generato;
- e) criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di VIR o alle modalità della sua attuazione;
- f) rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte, modalità e tecniche impiegate e risultati;
- g) risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte riguardo ad iniziative normative.
- 3. La relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5 (relazione sullo stato di applicazione della VIR)

- 1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della stessa legge regionale 29, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione della VIR:
- a) casi di effettuazione della VIR;
- b) esigenze di eventuali nuove iniziative normative conseguenti alle verifiche;
- c) rilevanza delle consultazioni effettuate ai fini delle risultanze valutative;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) eventuali difficoltà emerse sotto il profilo metodologico e organizzativo.

Art. 6 (disposizioni finali)

1. In prima applicazione e fino a quando non siano decorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dei primi

atti normativi per i quali sia stata svolta l'AIR, la Giunta regionale individua, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione, gli atti normativi su cui svolgere una valutazione di efficacia, fra quelli che hanno presentato profili di impatto rilevante sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni, valutando la rilevanza dell'impatto anche sulla base degli elementi acquisiti dalle consultazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 Ottobre 2016

MICHELE EMILIANO





ALLEGATO 1 - MODELLO DI RELAZIONE VIR

INDICE		

- 1. INFORMAZIONI GENERALI
- 2. AMBITO DELLA VERIFICA DELL'INTERVENTO
- 3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITA' EMERSE
- 4. GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
- 5. STIMA DEI COSTI E DEGLI EFFETTI SUI DESTINATARI
- 6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI PROPOSTE
- 7. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
- 8. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI
- ALLEGATI

CONTENUTI DELLA RELAZIONE VIR

1. INFORMAZIONI GENERALI

DIPARTIMENTO/ SEZIONE / SERVIZIO / COMPETENTE:

RIFERIMENTI .	ATTO NORMATIVO	(TIPO, NUMERO, TITOLO ECC.):	





				18.7	5 3 1	
COMPOSIZIO	ONE DEL GRUPPO	DI LAVOR	0:			

2. AMBITO DELLA VERIFICA DELL'INTERVENTO

La sezione descrive sinteticamente l'ambito della verifica, che deve essere delimitato entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi, in relazione ai destinatari diretti e indiretti della norma, comprese le pubbliche amministrazioni che sono risultate coinvolte, oltre che nei termini temporali di riferimento.

Per i casi sottoposti a VIR a regime, la verifica è operata con riferimento anche a quanto riportato nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITÀ EMERSE

In questa sezione si procede:

- alla descrizione del contesto generale di riferimento dell'intervento normativo oggetto di VIR;
- all'analisi della situazione esistente riguardo all'attuazione della norma oggetto di VIR, con illustrazione anche del livello di osservanza delle relative prescrizioni da parte di attuatori e destinatari e dell'eventuale contenzioso generato;
- all'esposizione di quanto emerso, attraverso le consultazioni e l'analisi dei dati disponibili, riguardo a criticità e carenze dell'atto normativo oggetto di VIR.

Per i casi sottoposti a VIR in relazione all'applicazione dell'AIR a regime, la situazione è analizzata con riferimento anche a quanto riportato nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo riguardo al contesto generale e specifico ed al relativo quadro delle esigenze.

4. GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In questa sezione si illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'atto normativo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e/o quantitativi.

Per i casi sottoposti a VIR in relazione all'applicazione dell'AIR a regime, si fa riferimento agli obiettivi individuati nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.







5. STIMA DEI COSTI E DEGLI EFFETTI SUI DESTINATARI

In questa sezione è contenuta la parte più consistente della verifica ex post, vale a dire la stima, in termini di costi e di benefici, degli effetti sui destinatari, siano essi cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni. A questo proposito, occorre porre attenzione agli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) ed agli eventuali effetti distorsivi della regolazione nei loro confronti, con particolare riferimento agli oneri amministrativi.

Per i casi sottoposti a VIR a regime, si procede alla comparazione con le stime prodotte nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.

6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI PROPOSTE

In questa sezione vanno illustrati gli esiti e i risultati della valutazione, rapportandoli agli obiettivi precedentemente descritti. Qualora la valutazione porti all'elaborazione di proposte di integrazione o correzione delle norme, ovvero concernenti iniziative regolatorie, esse vanno riportate in questa sezione.

7. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate, per tipologie di dati e informazioni acquisite.

8. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione della VIR, riferendo in particolare su: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche utilizzate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La relazione VIR può includere allegati. Nel seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa:

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.





Approfondimenti sulle valutazioni:

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.







BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379 Sito internet: http://www.regione.puglia.it e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott.ssa Antonia Agata Lerario

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)